

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI
DELL'ASSOCIAZIONE "FINANZIERI CITTADINI E SOLIDARIETÀ"

(In vigore dal 15 aprile 2012)

Art.1 - Riferimenti statutari e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell'articolo 15 dello statuto dell'associazione Finanziari Cittadini e Solidarietà – Ficiesse e contiene i criteri stabiliti dal direttivo nazionale in merito alla costituzione, alla struttura, al funzionamento e alle attività delle sezioni territoriali dell'associazione.

Art. 2 – Indipendenza delle sezioni territoriali

1. Le sezioni territoriali Ficiesse sono strutturate in modo libero, indipendenti l'una dall'altra e tra di loro non subordinate, hanno autonomia amministrativa e contabile nei limiti posti dal presente regolamento e di qualunque obbligazione eventualmente da loro assunta rispondono, ai sensi dell'articolo 38 del codice civile solo le medesime sezioni e le persone che per esse hanno agito.

2. E' possibile costituire più sezioni Ficiesse nel territorio di un medesimo comune; in tal caso la segreteria nazionale stabilisce le relative denominazioni.

Art. 3 – Finalità e attività

1. Le sezioni territoriali Ficiesse hanno la finalità di perseguire tra i propri iscritti e nell'ambito territoriale di riferimento gli scopi istituzionali dell'associazione.

2. In particolare, le sezioni:

- a) collaborano con gli organi nazionali dell'associazione in coerenza con gli indirizzi, i principi, i criteri e le indicazioni dello statuto e del direttivo nazionale;
- b) promuovono contatti stabili sul territorio con le realtà di interesse istituzionale dell'Associazione, anche attraverso iniziative e dibattiti, attività culturali, formative e informative al fine di contribuire al miglioramento sul territorio dei regimi di sicurezza, legalità e giustizia e nella prospettiva di riforme legislative e organizzative;
- a) si impegnano per elevare le condizioni culturali, economiche, sociali e morali degli iscritti in una prospettiva di impegno civile, aiuto e solidarietà verso l'interno e verso l'esterno dell'associazione e per diffondere tra i cittadini una moderna coscienza fiscale, nella consapevolezza dell'essenzialità di una completa ed effettiva attuazione dei principi costituzionali di perequazione tributaria e di equità fiscale e per sviluppare costruttivi e trasparenti rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e i cittadini.

3. In previsione del congresso nazionale, le sezioni territoriali che non siano nella situazione di sospensione prevista dall'art. 14 svolgono le attività previste dal regolamento congressuale ed eleggono i delegati da inviare al congresso.

Art. 4 – Obblighi e divieti

1. Nelle loro attività, le sezioni rispettano i principi di autonomia, apertività e assenza di finalità di lucro.

2. Nel perseguimento delle finalità istituzionali è fatto divieto di porre in essere comportamenti configurabili come sindacali.

Art. 5 - Principio di democrazia e informalità

1. Il funzionamento delle sezioni territoriali è informato al principio di democrazia e tutte le cariche sono elettive.
2. Le attività delle sezioni sono, di norma, basate sulla regola dell'informalità, salvo nei casi di:
 - a) elezione alle cariche interne;
 - b) elezione dei delegati al congresso nazionale e deliberazioni in ordine alle tesi congressuali;
 - c) richieste e comunicazioni di qualunque genere indirizzate al direttivo nazionale da documentare per iscritto a cura del rappresentante della sezione con allegazione dei verbali sintetici delle riunioni e indicazione dei soci presenti, delle maggioranze e delle decisioni assunte;
 - d) sottoscrizione di convenzioni con soggetti esterni;
 - e) lettere, atti e documenti per corrispondere a richieste degli organi nazionali o di soggetti esterni.

Art. 6 - Costituzione di una nuova sezione territoriale

1. Per costituire una nuova sezione territoriale almeno dieci persone iscritte all'associazione inviano alla segreteria nazionale una richiesta scritta conforme al modello disponibile sul sito internet www.ficiesse.it.
2. E' necessario che tra i soci fondatori siano presenti rappresentanti della componente "finanziari" e rappresentanti della componente "cittadini comuni".
3. I soci di Ficiesse possono essere iscritti a una sola sezione.
4. Ricevuta la domanda, la segreteria nazionale iscrive la sezione territoriale nel registro delle sezioni territoriali e ne dà comunicazione al primo firmatario della richiesta.
5. Dal momento dell'iscrizione nel registro la nuova sezione territoriale è formalmente costituita.

Art. 7 – Incombenze formative, comitato pregressuale, presidente del comitato pregressuale

1. Le incombenze formative successive al ricevimento della comunicazione di iscrizione competono al primo firmatario della richiesta di cui all'art. 3, comma 1.
2. Di norma e salvo diversa disposizione da parte della segreteria nazionale, una volta ricevuta la comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro delle sezioni territoriali, i soci iscritti si riuniscono in assemblea per eleggere i componenti del comitato pregressuale, in numero minimo di tre.
3. Appena eletto, il comitato pregressuale elegge a sua volta il presidente del comitato pregressuale, che è il rappresentante legale della sezione fino al primo congresso.
4. Il comitato pregressuale ha il compito di:
 - a) attendere a tutte le attività della nuova sezione;
 - b) indire il primo congresso della sezione entro e non oltre il termine di 90 giorni indicato dall'articolo 8, comma 1;
 - c) proporre al primo congresso la struttura degli organi definitivi della sezione.

Art. 8 - Primo congresso

1. Il primo congresso della nuova sezione territoriale è convocato entro e non oltre 180 giorni dalla comunicazione di avvenuta costituzione della sezione inviata dalla segreteria nazionale ed è presieduto dal presidente del comitato pregressuale.

2. Nel primo congresso viene decisa, su proposta del comitato pregressuale, la consistenza numerica degli organi della sezione territoriale, che devono essere costituiti:

- a) da un direttivo di almeno di tre persone;
- b) da un presidente;
- c) da un segretario.

3. In ragione del numero dei soci, delle persone che si rendono disponibili e del numero e della complessità delle attività che si intendono svolgere, è possibile eleggere anche:

- a) un vicepresidente del direttivo, su proposta del presidente;
- b) uno o più vicesegretari, su proposta del segretario.

Art. 9 – Organi delle sezioni territoriali

1. Gli organi delle sezioni territoriali sono costituiti dal direttivo, dal presidente del direttivo, dall'eventuale vicepresidente, dal segretario e dagli eventuali vicesegretari.

2. Il direttivo ha compiti di indirizzo politico e di controllo delle attività del segretario e dei vicesegretari ed è convocato dal presidente.

3. Il presidente deve convocare il direttivo della sezione;

- a) su richiesta del segretario della sezione;
- b) su richiesta di 1/3 dei componenti del direttivo;
- d) su richiesta di 1/3 dei soci della sezione;
- e) su richiesta del segretario generale.

4. Il direttivo si riunisca almeno due volte l'anno.

5. Il segretario rappresenta la sezione, attende ed è responsabile dell'eventuale gestione amministrativa e decade se viene sfiduciato dalla maggioranza dei componenti del direttivo.

6. Le dimissioni del segretario producono la decadenza degli eventuali vicesegretari.

Art. 10 – Durata in carica e rieleggibilità

1. Gli organi delle sezioni territoriali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 11 – Finanziamenti e attività amministrative

1. I segretari delle sezioni territoriali possono ottenere finanziamenti:

- a) dalla segreteria nazionale, in via ordinaria, per un importo pari a un terzo delle quote sociali versate dai propri iscritti da destinare prioritariamente alle spese di funzionamento della sezione e, in via straordinaria, per specifiche iniziative sul territorio strettamente collegate e direttamente riferibili a finalità istituzionali dell'associazione e ad esclusiva copertura delle spese vive sostenute e sempre regolarmente documentate;
- b) da parte di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici, nell'ambito delle specifiche normative di settore, per iniziative sul territorio direttamente ed esclusivamente riferibili alle finalità istituzionali dell'associazione e ad esclusiva copertura delle spese vive sostenute per tali attività e regolarmente documentate, con assoluta esclusione di qualunque forma, diretta o indiretta, di remunerazione.

2. Le forme di autofinanziamento eventualmente decise dalle sezioni territoriali sono preventivamente comunicate al segretario generale.

3. Ogni altra forma di finanziamento è consentita soltanto se preventivamente autorizzata per iscritto dal segretario generale dell'associazione.

4. Il segretario della sezione territoriale che riceve finanziamenti:

- a) tiene aggiornato un registro delle entrate e delle uscite;
- b) conserva i relativi giustificativi di spesa unitamente alla corrispondenza e alla documentazione di riferimento;

c) invia al segretario generale entro il mese di gennaio dell'anno successivo un sintetico rendiconto delle entrate e delle spese a fini di controllo e per il loro successivo inserimento nel bilancio consuntivo dell'associazione.

Art. 12 - *Convenzioni*

1. Le Sezioni territoriali possono:

a) sottoscrivere convenzioni con aziende, professionisti ed enti a livello a livello comunale, provinciale o regionale;

b) proporre alla segreteria nazionale la stipula di convenzioni a livello nazionale.

2. Le convenzioni sono sottoscritte nell'esclusivo interesse dei soci ed eventuali interessi diretti o indiretti di soci della sezione sono portati preventivamente a conoscenza degli iscritti fruitori.

3. Le convenzioni sottoscritte possono essere riportate nell'eventuale sito internet della sezione.

4. Ciascuna convenzione è deliberata dal direttivo, è sottoscritta dal segretario ed è conservata in originale agli atti della sezione territoriale stipulante ed impegna ai sensi dell'articolo 38 del codice civile solo ed unicamente quest'ultima.

5. E' fatto divieto di sottoscrivere convenzioni:

a) che comportino obbligazioni, di qualunque genere e natura, a carico dell'Associazione;

b) con soggetti di non provata capacità, esperienza e serietà;

c) con soggetti che abbiano notoriamente posto in essere comportamenti in contrasto o non conformi agli scopi dell'associazione o che non godano di buona reputazione o che possano in qualunque modo mettere in imbarazzo l'associazione e i soci.

6. Ogni convenzione deve prevedere una clausola di recesso unilaterale, incondizionato e immediato senza oneri per la sezione territoriale stipulante e per l'associazione.

7. Copia della convenzione va inviata per posta elettronica alla segreteria nazionale entro un mese dalla sottoscrizione.

8. Il segretario della sezione e i componenti del direttivo verificano con cadenza almeno annuale il livello di soddisfazione dei soci e l'adeguatezza e convenienza dell'offerta e se lo ritengono opportuno si avvalgono della facoltà di recesso.

9. Delle convenzioni stipulate possono fruire tutti i soci dell'associazione, iscritti o meno alla sezione territoriale stipulante, solo ed esclusivamente se in regola con il pagamento della quota annuale.

Art. 13 – *Siti internet*

1. Le sezioni territoriali possono aprire, previa comunicazione alla segreteria nazionale, siti internet attenendosi alle disposizioni indicate con comunicazione scritta dalla segreteria nazionale.

2. Dei contenuti del sito internet della sezione territoriale risponde a ogni fine e titolo il segretario della sezione.

Art. 14 – *Sospensione e riattivazione di una sezione territoriale*

1. Una sezione territoriale viene sospesa dalla segreteria nazionale con annotazione nel registro delle sezioni territoriali quando:

a) per oltre 90 giorni, rimangono meno di 10 soci formalmente iscritti alla sezione o rimane vacante la carica di segretario o la carica di presidente del comitato pregressuale;

b) alla data del 1° luglio, hanno rinnovato la quota di iscrizione annuale meno di 10 iscritti;

c) entro il termine previsto dall'art. 8, comma 1, non viene convocato il primo congresso della sezione territoriale;

- d) non sono rinnovate le cariche sociali per oltre 90 giorni dal termine previsto
2. La sezione sospesa non può svolgere attività e non elegge delegati al congresso nazionale.
 3. Alle attività urgenti e non procrastinabili della sezione sospesa attende la segreteria nazionale.
 4. La sezione territoriale sospesa viene riattivata dalla segreteria nazionale quando almeno 10 soci iscritti alla sezione e in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale inviano alla segreteria nazionale richiesta scritta di riattivazione.
 5. Ricevuta la richiesta di riattivazione della sezione, la segreteria nazionale aggiorna il registro delle sezioni territoriali e ne dà comunicazione al primo firmatario della richiesta.
 6. Dal momento dell'annotazione di riattivazione nel registro delle sezioni territoriali la nuova sezione territoriale riprende le attività seguendo le disposizioni degli articoli 7 e 8.

Art. 15 - Coordinamenti regionali Ficiesse

1. Al solo fine di poter accedere a finanziamenti pubblici in sede territoriale e per il tempo necessario ad accedervi e ad utilizzarli, le sezioni territoriali di una regione possono costituire un soggetto, anche intestatario di codice fiscale, denominato "Coordinamento delle Sezioni territoriali Ficiesse della Regione ..." previa autorizzazione della segreteria nazionale e concordando con questa l'atto costitutivo e lo statuto da registrare presso l'Agenzia delle entrate.
2. I coordinamenti regionali Ficiesse:
 - a) sono composti dai presidenti dei direttivi e dai segretari delle sezioni Ficiesse presenti nella regione, che ne fanno parte di diritto ed eleggono il presidente;
 - b) possono, nell'ambito delle specifiche normative di settore, ricevere finanziamenti per iniziative sul territorio direttamente ed esclusivamente riferibili alle finalità istituzionali dell'associazione e ad esclusiva copertura delle spese vive sostenute per tali attività e regolarmente documentate, con assoluta esclusione di qualunque forma, diretta o indiretta, di remunerazione.
3. Ogni altra forma di finanziamento è consentita soltanto se preventivamente autorizzata per iscritto dal segretario generale dell'associazione.
4. Il presidente del coordinamento regionale Ficiesse:
 - a) è eletto dai presidenti dei direttivi e dai segretari delle sezioni territoriali costituite nel territorio della regione;
 - b) è il rappresentante legale del coordinamento e risponde a tutti gli effetti della sua gestione;
 - c) dura in carica tre anni ed è rieleggibile;
 - d) decade su decisione della maggioranza dei componenti del coordinamento;
 - e) tiene aggiornato un registro delle entrate e delle uscite;
 - f) conserva i relativi giustificativi di spesa unitamente alla corrispondenza e alla documentazione di riferimento;
 - g) invia al segretario generale entro il mese di gennaio dell'anno successivo un sintetico rendiconto delle entrate e delle spese a fini di controllo e per il loro successivo inserimento nel bilancio consuntivo dell'associazione.
5. Di qualunque obbligazione assunta dai coordinamenti regionali Ficiesse rispondono, ai sensi dell'art.38 c.c., solo ed unicamente questi stessi e coloro che per essi hanno agito.

Art. 16 – Norma finale

Il presente regolamento è modificabile solo dal direttivo nazionale dell'associazione; per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni dello statuto dell'associazione o, in mancanza, alle leggi dello Stato.